

Ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

814.670.1

del 28 novembre 2011 (Stato 1° settembre 2023)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 32a^{bis} capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla
protezione dell'ambiente,

ordina:

Art. 1 Ammontare della tassa

¹ La tassa di smaltimento anticipata (tassa) di cui all'allegato 2.15 numero 6.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a:

- a. 1,60 franchi al chilogrammo per le pile portatili agli ioni di litio, per le pile per autoveicoli agli ioni di litio e per le pile industriali agli ioni di litio gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
- b. 1,90 franchi al chilogrammo per le pile portatili ad acqua salata e per le pile industriali ad acqua salata gravate dalla tassa;
- c. 0,50 franchi al chilogrammo per le pile al piombo per autoveicoli e per le pile al piombo industriali gravate dalla tassa;
- d. 2 franchi al chilogrammo per le pile industriali per sistemi ibridi gravate dalla tassa, eccetto per le pile agli ioni di litio;
- e.³ 2,50 franchi al chilogrammo per le pile portatili al sodio-cloruro di nichel gravate dalla tassa e per le pile industriali al cloruro di nichel di sodio gravate dalla tassa;
- f.⁴ 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile portatili gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
- g.⁵ 3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile per autoveicoli e per le altre pile industriali gravate dalla tassa.⁶

RU 2011 6251

¹ RS 814.01

² RS 814.81

³ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 2 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 445).

⁴ Originaria lett. e.

⁵ Originaria lett. f.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3899).

² L'organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l'ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 novembre 1999⁷ sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

⁷ [RU 1999 3600, 2005 3417 n. II 5747]